

Perché diciamo no al DDL Pillon

Schede di esemplificazione tecnica

Nota 3.

Il DDL Pillon impedisce l'emersione della violenza e mette in pericolo le donne e i minori che cercano di sottrarsi al maltrattante.

Il disegno di Legge Pillon contrasta apertamente con molteplici norme della Convenzione di Istanbul (Legge 27/06/2013 n° 77):

L'intero impianto normativo del ddl è in contrasto con la convenzione di Istanbul a partire dal mancato rispetto dei suoi principi generali (art 18 C. I.), non protegge e supporta i bambini testimoni di violenza (art 26 C. I.) – di fatto con questa legge scompare il concetto di violenza assistita – non stigmatizza i comportamenti violenti in relazione a custodia dei figli e diritto di visita (art 31 C. I.), non rispetta l'obbligo di “risposta immediata di prevenzione e protezione (art 50 C. I.), non sostiene l'esigenza delle misure urgenti di allontanamento (art 52 e 53 C. I.), non rispetta le previsioni inerenti il gratuito patrocinio (art. 57 C. I.), introduce la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità in contrasto con l'art. 48 C.I.

Art. 11 DDL Pillon

1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-ter. – (*Provvedimenti riguardo ai figli*)

Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:

- 1) **violenza**;
- 2) abuso sessuale;
- 3) trascuratezza;
- 4) indisponibilità di un genitore;
- 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

In questo articolo compare la parola **violenza**, che in tutto il DDL appare solo due volte: all'art. 11 e all'art. 9 dove le “false denunce” sono punite con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, con il risarcimento del danno e con una sanzione pecuniaria.

Anche solo tale circostanza la dice lunga sull'approccio del DDL in materia di violenza!

- non definisce la violenza, né si inserisce la violenza nell'intero iter giudiziario per la regolamentazione dei rapporti genitoriali (il sen. Pillon ha riferito in più occasioni che violenza è quando c'è sentenza penale irrevocabile).
- Si applica solo in materia di affidamento della prole, ma non all'intero iter della separazione, e non alla regolamentazione delle responsabilità genitoriali.
- Non esclude il ricorso alla mediazione nei casi di violenza in palese contrasto con la Convenzione di Istanbul art. 48.



Art. 9.

(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. – *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, **di manipolazioni psichiche** o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque **in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori**, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:

- 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

- Questo articolo codifica il falso mito delle denunce strumentali e ancora una volta impedisce l'emersione della violenza.
- Con questo articolo il DDL Pillon **minaccia apertamente le donne che osano denunciare o anche solo parlare di violenza.**
Le donne che denunciano la violenza sono meno del 20%, la commissione femminicidio ha lanciato l'allarme per l'aumento delle archiviazioni dovute all'inadeguatezza del sistema giustizia a riconoscere la violenza, accogliere e supportare la vittima; lo stesso CSM con le linee guida dello scorso maggio ha indicato buone prassi per la gestione dei casi di violenza di genere. Se il sistema giustizia non riesce ad accogliere e riconoscere le vittime di violenza, non significa che le accuse sono infondate, quanto soprattutto che il sistema non è in grado di riconoscerla e perseguirla adeguatamente.
- L'uso del termine "accuse" inoltre si estende e applica a qualsiasi contesto in cui una donna o un minore riferiscano della violenza – non solo quindi quando una donna "denuncia" in sede penale, ma in qualsiasi contesto: in un Pronto Soccorso, in contesti protetti, davanti ai Servizi Sociali, scuola; ancora una volta un modo per silenziare l'emersione della violenza.
- Questo articolo codifica l'alienazione parentale, senza indicarla come "sindrome" ma riferendosi evidentemente alla PAS, modificando il nome, senza cambiare la sostanza: bloccare l'emersione della violenza, **minacciare donne e minori che manifestano paure o parlano di violenza;**



Art. 17 DDL

1. All'articolo 342-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-*ter* e 342-*quater*. **I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi.**»

Art. 16 DDL

1. L'articolo 337-*octies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-*octies*. – (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. **Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori**»

- Questi due articoli **impediscono l'emersione della violenza assistita**: da un lato, in contesto protetto, davanti all'organo giurisdizionale, **il Giudice non può fare domande che facciano riferimento alla violenza** perché sarebbe ovviamente portatrice di conflitto di lealtà con il maltrattante. Il minore non potrà quindi parlare di violenza. Dall'altro, **ovunque il minore manifesti disagio o paura verso il maltrattante potrà addirittura essere allontanato da casa**, fino alla collocazione in istituto.
- Questi articoli si pongono in netto contrasto con l'art. 26 Conv. Ist. Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza e con l'art. 31 Con. Ist. che impone che la violenza sia sempre presa in considerazione nel determinare i diritti di custodia e di visita dei figli e che lo stesso esercizio dei diritti di visita e custodia non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Art. 14.

(*Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile*)

1. L'articolo 337-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-*sexies*. – (*Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). –[..]

Qualsiasi **trasferimento** del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. **È**



compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l'ordine del giudice».

- Con questo articolo si vieta alle donne di scappare dal marito violento con i figli in violazione degli art. 50, 52 e 53 Conv. Ist.
- **Pone a rischio le stesse case rifugio**: su mera segnalazione da parte del maltrattante, senza alcuna indicazione del Giudice, l'autorità di PS dovrà attivarsi e recuperare il minore, anche se questi si trovasse con la madre in casa rifugio

Unificato al DDL 735 Pillon è in discussione – sempre in commissione redigente – il DDL n. 45 (De Poli, Binetti, Saccone) che allarma in particolare per questo articolo

Art. 5.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – (*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*). – Chiunque, **fuori dei casi indicati nell'articolo 571**, usa **sistematicamente** violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Nei casi di **minore gravità**, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».

Questo articolo modifica l'art. 572 c.p., la norma che punisce la violenza domestica, segnando un grave arretramento rispetto alla situazione attuale e non può che essere giudicata come un pericoloso tentativo di annullare gli sforzi compiuti negli ultimi anni dallo stato italiano per contrastare e prevenire la violenza domestica e di genere in conformità degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul. Il ddl fa rivivere, infatti, il reato di maltrattamento previsto dal codice del 1930, finalizzato a tutelare più l'istituzione "famiglia" che non i singoli individui che la compongono, ma con un notevole peggioramento rispetto alla fattispecie prevista dallo stesso codice Rocco, poiché riduce l'area di operatività della norma e ne diminuisce le pene.

La modifica proposta nel ddl n. 45 investe:

1. **la rubrica della norma**, che riprende quella antecedente la modifica apportata dalla legge di attuazione della convenzione di Lanzarote (L. 172/2012), ponendo così l'accento non sulle persone, i familiari e i conviventi, ma sull'istituzione sociale, "la famiglia", e sui "fanciulli", ritenuti gli unici individui meritevoli di tutela oltre all'istituzione famiglia. Fin dalla rubrica, la norma sembra, quindi, finalizzata a tutelare più l'istituzione "famiglia" che non i singoli individui che la compongono. L'intento si palesa, infatti, con chiarezza nel testo della disposizione, che elimina dal novero dei soggetti passivi i conviventi.
2. **La descrizione del fatto di reato**, che viene ridefinito apparentemente mutuando la terminologia dell'art. 3 della convenzione di Istanbul, ma restringendo, in realtà, in modo considerevole il campo di operatività della norma. Si prevede, infatti, che il reato possa essere integrato solo con l'uso sistematico di violenza fisica o psichica, richiedendo quindi una continuativa attività di violenza, esplicita a cadenze regolari, ripetitive e frequenti. Tale requisito è indubbiamente più restrittivo di quello elaborato dalla giurisprudenza attuale, per cui è sufficiente una reiterazione delle condotte di violenza che sia temporalmente apprezzabile. Non corrisponde, inoltre, alle concrete situazioni di violenza domestica che si riscontrano quotidianamente, caratterizzate dall'alternarsi di periodi di serenità familiare a atti di violenza e dove molto spesso è sufficiente a creare il clima di paura un solo atto di violenza.
3. **I soggetti passivi del reato** vengono limitati alle persone della famiglia e ai minori, sopprimendo ogni riferimento al convivente e, quindi, alla famiglia di fatto.
4. **L'entità della pena, con l'introduzione del lavoro di pubblica utilità per le ipotesi di minore gravità**. Rispetto alla norma attualmente in vigore, l'art. 5 ddl n. 45 prevede una generale riduzione di tutte le pene; introduce, poi, la pena del lavoro di pubblica utilità per i casi di minore gravità, che non vengono specificati dalla norma. Tale sanzione, attualmente prevista dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lvo n. 274/2000), viene applicata ai reati meno gravi, c.d. reati bagatellari, e consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo da 10 giorni a sei mesi. Ciò che colpisce nella modifica proposta - oltre alla considerevole disparità di trattamento con altre fattispecie di reato meno gravi e pur punite più gravemente (es. il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. dove un singolo fatto di violenza viene punito con la pena fino a 4 anni di reclusione) - è la completa assenza di attenzione alla vittima, nei cui confronti non è previsto alcun risarcimento del danno o riparazione delle conseguenze del reato e, soprattutto, l'assoluta mancanza di attenzione al pericolo di reiterazione del maltrattamento da parte dell'autore del reato, atteso che non si prevede alcun ricorso a trattamenti psicologici o di rieducazione dell'autore del maltrattamento quale requisito per il ricorso al lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

All'art. 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale a danno dell'altro genitore è prevista la sospensione della potestà medesima”.

Il ddl 45 introduce la pena accessoria (art. 34 c.p.) della sospensione della “potestà genitoriale” se il reato di calunnia è commesso da un genitore a danno dell'altro genitore. E' del tutto evidente che la modifica proposta non può che disincentivare la presentazione di denunce da parte delle donne vittime di violenza domestica. Indicativa è anche la terminologia adottata, “potestà genitoriale” anziché “responsabilità genitoriale”, che riprende quella anteriore alla modifica apportata con il D.Lvo 28.12.2013 n. 154, così manifestando l'evidente intenzione di cancellare anche la più recente cultura giuridica in materia di tutela dei figli minori.

Art. 4

Art. 570. – (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima pena si applica a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.

Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».

Il ddl introduce, quale unica modalità di esecuzione della condotta sanzionata dalla norma, l'abbandono del domicilio domestico, escludendo tutte le ipotesi in cui il soggetto attivo, in costanza di coabitazione, si sottrae agli obblighi di contribuire alla conduzione della famiglia, pesando sul bilancio della stessa o approfittando delle risorse economiche del soggetto passivo per proprie personali esigenze, contrarie all'interesse della famiglia. Sebbene la definizione *di condotta contraria alla morale o all'ordine delle famiglie*, attualmente presente nella norma codicistica, esprima un concetto, non solo indeterminato ma anche concettualmente superato, chiarisce però che il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari, sia da un punto di vista economico che fisico e morale e consente di sanzionare un maggior numero di condotte lesive degli interessi dei minori e degli altri componenti il nucleo familiare.

La modifica proposta intende, poi, punire allo stesso modo, sia il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori, sia quello che attua *comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale*, con l'evidente intento di punire le donne ogniqualvolta i loro figli rifiutino di trascorrere del tempo con l'altro genitore dopo la separazione. Ciò consentirebbe al giudice di interpretare il rifiuto del minore, non già come un segnale di disagio, spesso fondato su un vissuto traumatico, ma come conseguenza della influenza negativa della madre, che viene così esposta al rischio di condanna per il delitto in questione. L'idea che sta alla base del ddl è quella che le donne siano solite vendicarsi dell'abbandono o del tradimento subito, strumentalizzando i figli e alleandosi nella guerra personale contro l'altro genitore, senza considerare che queste ipotesi, se esistono, restano l'eccezione e non la regola. Nella realtà le donne hanno, invece, la necessità che i loro figli mantengano il miglior rapporto possibile con il padre anche dopo la loro separazione, sia nell'interesse dei figli stessi che per preservare i propri spazi, tranne quando il genitore rifiutato dal minore sia un soggetto violento di cui il bambino ha conosciuto, direttamente o indirettamente, l'aggressività. La condotta, che appare vincolata all'abbandono della casa coniugale, finisce, quindi, per punire il genitore (perlopiù la donna) che, si allontana dalla casa coniugale con i figli per sottrarsi alla violenza.

Infine, il ddl n.45 prevede la facoltà del giudice, anche d'ufficio, di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità. Tale sanzione, attualmente prevista dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lvo n. 274/2000), viene applicata ai reati meno gravi, c.d. reati bagatellari, e consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo da 10 giorni a sei mesi. In tal modo, l'interesse della persona offesa dal reato non viene preso in alcuna considerazione e si esclude totalmente l'effetto deterrente della pena stessa, che non induce in alcun modo il condannato ad adoperarsi per riparare al danno patrimoniale causato e a porre fine per il futuro alla condotta di reato, con buona pace delle donne lasciate senza mezzi di sostentamento per mantenere i propri figli e se stesse.